



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI SPORTIVI DELLA VALSUGANDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Premessa (I)

- L'Associazione Pescatori Dilettanti Sportivi della Valsugana Associazione Sportiva Dilettantistica è un'Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (senza personalità giuridica) ai sensi dell'art.36 ss.c.c.
- L'Associazione aderisce alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività Subacquea), al cui statuto e regolamento si conforma, come previsto dall'art. 1 comma 3 dello statuto vigente. L'Associazione può aderire ad altre Federazioni sportive nazionali correlate alla attività sportiva dalla stessa esercitata ovvero ad enti di promozione sportiva locale.
- L'Associazione ha sede legale nel comune di Borgo Valsugana (TN), Via Molinari 23.
- L'Associazione non ha scopo di lucro, ai sensi dell'art.8, D.Lgs. n.36/2021.
- L'Associazione promuove l'attività sportiva, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
- L'Associazione opera nel settore sportiva della pesca sportiva e dilettante, come da art. 2 dello statuto vigente.

Norme e obiettivi (II)

- Il presente Modello Organizzativo e di controllo ("MOG"), redatto in richiamo all'art.16, comma 2, del D.Lgs. n.39/2021, altresì nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite da F.I.P.S.A.S. persegue i presenti scopi:
 - promuovere, valorizzare e garantire una condizione ambientale e culturale diretta ad assicurare il rispetto, l'uguaglianza, e l'uniformità dei diritti dei soci e dei tesserati, nell'esercizio delle pratiche sportive, con particolare riguardo ai minori di età, altresì valorizzando e rispettando ogni forma di diversità;
 - tutelare l'integrità fisica e morale dei soci e dei tesserati (e di terzi), minori e maggiori di età, favorendo il loro sviluppo fisico, psicologico, sociale e morale, all'interno di ogni disciplina sportiva esercitata, ed in ogni ambito della vita associativa;
 - prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione della persona, riferita ad aspetti etnici, religiosi, di disabilità, di convinzioni personali, di età, e di genere.

Efficacia e pubblicità (III)

- Il presente "MOG" è efficace nei confronti di chiunque che, minore e maggiore di età, socio, tesserato, o terzo, instauri qualsiasi tipologia di rapporto istituzionale con la presente Associazione;

- Il presente “MOG” è stato deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione in data 23 gennaio 2025 ed, altresì, ratificato dall’Assemblea ordinaria dell’Associazione in data 25 gennaio 2025.

- Il presente “MOG” si configura come documento interno dell’Associazione a carattere “dinamico” a fronte delle eventuali modifiche o integrazioni richieste dalla FIPSAS, dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., dall’Osservatorio Permanente del C.O.N.I. in materia di Safeguarding, altresì in richiamo ai Principi Fondamentali promossi dal C.O.N.I. Ogni modifica o integrazione viene introdotta dal Consiglio Direttivo vigente dell’Associazione, con successiva ratifica assembleare;

- Il presente “MOG” è sottoposto alle dovute procedure di pubblicizzazione, qui indicate;

a) affissione presso la sede legale dell’Associazione, sita in via Molinari 23, nel comune di Borgo Valsugana (TN), cap 38051, altresì nei luoghi ove sia garantita conoscenza da parte di soci, tesserati, ed eventuali terzi, con estensione alla attività sportiva dilettantistica esercitata;

b) pubblicazione sul sito web dell’Associazione, e su ogni altro documento informatizzato o cartaceo in uso;

c) comunicazione al Safeguarding Officer della FIPSAS, oltreché al Safeguarding della stessa Associazione;

d) eventuale consegna di copia a tutti i soggetti esercenti le attività sportive all’interno dell’Associazione, quali tecnici, allenatori, istruttori, dirigenti sportivi, preparatori, tutori, volontari, dipendenti, collaboratori, professionisti (unitamente al documento di “Codice di condotta”, allegato a parte), previa istanza scritta dei soggetti interessati.

Diritti e doveri di soci e tesserati (IV)

- I diritti e i doveri dei soci e dei tesserati dell’Associazione si trovano descritti negli artt. 07, 08, 09 e 11 dello statuto vigente, essendo essi riferiti ai principi generali di cui ai D.Lgs. n.36/2021 e n.39/2021;

- I diritti dei soci e dei tesserati comprendono, altresì, il trattamento dignitoso della persona, in ogni contesto, situazione, o ambito associativo, ed in contrasto ad ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, indipendentemente dalle condizioni citate dal D.Lgs. n.198/2006, ed a prescindere da ogni risultato di natura sportiva ottenuto dai singoli soggetti partecipanti;

- I suddetti diritti devono essere rispettati da tutti i soggetti citati nel paragrafo III (“Efficacia e Pubblicità”), al punto d).

Prevenzione e gestione dei rischi (V)

- L’Associazione, attraverso il presente modello “MOG”, garantisce il compimento di ogni azione di prevenzione e gestione di rischi riguardanti i comportamenti di seguito indicati:

1. abuso psicologico: ogni forma di violazione della psiche dell’individuo;

2. abuso fisico: ogni forma di violazione dell’integrità fisica dell’individuo, ivi compreso lo svolgimento di attività di allenamento inappropriate, ovvero di induzione all’assunzione di sostanze dopanti;

3. molestia sessuale: ogni forma di espressione, o richiamo, verbale, scritto, o non verbale, inerente il tema della sessualità a carattere di fastidio, disturbo, intimidazione, o umiliazione;

4. abuso sessuale: ogni forma di azione sessuale, con o senza contatto, il cui consenso è costretto, manipolato, non dato, o negato;

5. omissione: qualsiasi mancanza, o carenza, di azione, resa dai soggetti preposti nei confronti del danneggiato, comprensiva di imprudenza, imperizia, negligenza, incuria;

6. abuso di matrice religiosa: ogni azione volta a impedire, limitare, condizionare, offendere, il credo religioso dell'individuo, altresì i suoi dettami, ad eccezione di comportamenti che violino le regole del buon costume;

7. bullismo, cyberbullismo, mobbing: ogni azione, singola o collettiva, resa nei confronti dell'individuo, a carattere offensivo morale e/fisico, e con l'impiego di qualsiasi mezzo di comunicazione diretta, informatizzata, sociale, tale da produrre paura, insicurezza, evitamento, abbandono (temporaneo o permanente) dell'attività in svolgimento, isolamento sociale.

8. discriminazione: ogni azione volta a discriminare l'individuo in relazione alla sua condizione fisica, psichica, sportiva, prestazionale, sociale, famigliare, economica, religiosa, etnica, sessuale, e di orientamento.

- La procedura di prevenzione, gestione, ed intervento dei suddetti rischi richiama la figura del "Safeguarding", la cui nomina è stata effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 23 gennaio 2025, con riferimento al signor Pasolli Roberto, e ratificata dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione in data 25 gennaio 2025, nel rispetto delle condizioni sancite dall'art.33 del D.Lgs. n.36/2021, e dalla Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25 luglio 2023, oltretutto garantendo l'immediata comunicazione della suddetta nomina al Safeguarding Officer istituito dalla FIPSAS. In particolare, l'Associazione ha provveduto alla suddetta nomina enucleando nel soggetto succitato la duplice figura di "responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni", e di "responsabile in materia di safeguarding", denominato, in altro modo, "Responsabile". A tale soggetto, di nomina quadriennale e/o rinnovata ogni volta che si elegga un nuovo Consiglio Direttivo come previsto dallo statuto vigente, viene garantita la necessaria formazione da parte degli enti istituzionali cui l'Associazione è affiliata o iscritta, spettano le funzioni di:

a) Vigilanza e controllo circa l'applicazione del presente "MOG" e del Codice di condotta, con particolare riferimento alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla FIPSAS;

b) Informazione in favore della totalità dei soci e/o tesserati dell'Associazione circa le tematiche in oggetto, con particolare riferimento alle iniziative organizzate dalla FIPSAS nell'ambito delle politiche di Safeguarding;

c) Ricezione di segnalazioni scritte e/o verbali da parte di socio e/o tesserato dell'Associazione, ovvero di terzo correlato a vario titolo con lo stesso sodalizio, con facoltà di apertura e gestione di procedure di audizione e di ispezione;

d) . Comunicazione, tramite l'Associazione, delle modalità di interazione con la sua medesima persona, indicando le forme all'uopo previste, tra le quali l'impiego di indirizzo mail pasolli.roberto78@gmail.com.

e) Rispetto dei principi di correttezza e riservatezza delle informazioni ricevute, altresì in osservanza del GDPR n.679/2016;

f) Collaborazione con le autorità competenti Safeguarding Officer della FIPSAS, Procura Sportiva, Autorità giudiziaria).

- Il Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni potrà essere prescelto tra i tesserati FIPSAS di comprovata moralità e competenza, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 *(Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c) aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPSAS e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

- In caso di cessazione del ruolo di Safeguarding, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede, con delibera del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data di cessazione, alla nomina di un nuovo Responsabile ("Safeguarding"), inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale. La nuova nomina viene ratificata in sede di prima Assemblea ordinaria successiva.

- La nomina del Safeguarding può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al *Safeguarding Officer* della FIPSAS. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Diritti di inclusione, valorizzazione e partecipazione (VI)

- L'Associazione deve garantire, nei confronti di socio o tesserato, l'esercizio di tre diritti fondamentali a carattere costituzionale:

1. Diritto di inclusione generale: ogni soggetto, minore e maggiore di età, rimane titolare del diritto di partecipazione alle attività sportive promosse dall'Associazione, indipendentemente dalle condizioni di cui al paragrafo II ("Obiettivi") del presente documento. Tale diritto si estende in favore di soci e tesserati dell'Associazione.

2. Diritto di inclusione specifica (I): ogni soggetto, minore e maggiore di età, rimane titolare del diritto di partecipazione alle attività sportive promosse dall'Associazione, se portatore di disabilità fisica o intellettiva – relazionale. In tal senso, l'Associazione promuove accordi, convenzioni, o intese, con altre Associazioni operanti nei medesimi settori, ovvero con altri Enti del Terzo settore operanti negli ambiti di competenza, o ancora con enti pubblici e privati agenti, a vario titolo, in favore delle tematiche in oggetto, nonché con la Federazione di appartenenza;

3. Diritto di inclusione specifica (II): ogni soggetto, minore e maggiore di età, rimane titolare del diritto di partecipazione alle attività sportive promosse dall'Associazione, se portatore di condizioni di disagio sociale, economico, o familiare. In tal senso, l'Associazione promuove accordi, convenzioni, o intese, con altre Associazioni operanti nei medesimi settori, ovvero con altri Enti del Terzo settore operanti negli ambiti di competenza, o ancora con enti pubblici e privati agenti, a vario titolo, in favore delle tematiche in oggetto.

Diritto di accesso, impiego, e trasferimento (VII)

- L'Associazione, nel rispetto della c.d. "Safeguarding policy", regola le condizioni di accesso e utilizzo delle zone comuni ove lo stesso sodalizio esercita le proprie attività sportive. In particolare, vengono regolamentati:

1. Accesso a spazi sportivi: ci si riferisce alle aree di esercizio dell'attività della pesca sportiva e dilettante, in termini di allenamento, prove, o competizioni, ove accedono i soci e i tesserati minori di età (oltreché i tesserati di altre Associazioni), ammettendo la presenza, oltreché del personale tecnico deputato, di esercenti la potestà genitoriale, ovvero di altri soggetti da questi ultimi delegati;

2. Accesso a spogliatoi: nell'eventualità di utilizzo di zone adibite a spogliatoio, il relativo accesso è consentito al solo personale tecnico deputato, in presenza di minori di età, ad esclusione di esercenti la potestà, o di soggetti da questi delegati, dinanzi a soggetti minori titolari di disabilità fisica o intellettiva – relazionale. Nel corso dell'uso delle suddette zone, fatti salvi i casi suddetti di disabilità, è ammessa la presenza dei soli atleti soci o tesserati;

- Organizzazione di eventuali trasferte dirette alla partecipazione a competizioni ed esibizioni di pesca sportiva e dilettante, anche con pernottamenti degli atleti: i pernottamenti prevedono l'alloggio in camere singole, o occupabili da due o più atleti dello stesso genere, e ad esclusione della presenza di altri soggetti anche dirigenti o tecnici operanti all'interno del sodalizio. E' ammessa, nei casi di cui al paragrafo precedente, la presenza in camere di singole, di genitori accompagnatori, ovvero di altri soggetti da questi delegati. E' garantita la vigilanza e il controllo degli atleti, durante le trasferte, da parte di dirigenti e accompagnatori a ciò deputati dall'Associazione, allo scopo di garantire il compimento di comportamenti socialmente e moralmente corretti.

Processi sanzionatori (VIII)

- Come da Par.V ("Prevenzione e gestione dei rischi") del presente documento, l'Associazione ha provveduto a nominare il Safeguarding di riferimento, ricoprente altresì la figura di "responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" ("Responsabile"), le cui mansioni si estendono alla totalità delle attività di pesca sportiva e dilettante gestite dallo stesso sodalizio, indicate in dettaglio nel Par. I ("Premessa) del documento medesimo.

- A fronte delle mansioni affidate al Safeguarding, l'Associazione ha previsto un sistema di meccanismi sanzionatori applicabili alle fattispecie di condotta qui declinate, da parte dei soggetti che, a vario titolo, operano in nome e per conto della stessa Associazione, altresì in armonia con il regolamento, le delibere, e i provvedimenti emanati dalla FIPSAS:

1. Omessa attuazione colposa del presente "MOG" e del separato Codice di condotta;

2. Violazione dolosa del presente "MOG" e del separato Codice di condotta, allo scopo di commissione di reati previsti dal Codice penale italiano;

3. Violazione colposa o dolosa delle misure poste dall'Associazione in favore di ogni soggetto segnalante;

4. Azioni di ritorsione o di discriminazione rese nei confronti di ogni soggetto segnalante;

5. Presentazione, colposa o dolosa, di segnalazioni false o infondate;

6. Violazione di obblighi di segnalazione o informazione, per mezzo del Safeguarding, di notizie inerenti abusi, violenze o discriminazioni;

7. Violazione degli obblighi di informazione, formazione, e diffusione del presente "MOG" e del separato Codice di condotta, in favore di tutti i soggetti iscritti (soci e/o tesserati) all'Associazione;

8. Qualsiasi forma di mancata applicazione del presente “MOG” e del separato Codice di condotta.

Sanzioni disciplinari (IX)

1. L’attuazione di uno o più comportamenti indicati nel Par.VIII (“Processi sanzionatori”) comporta, da parte dell’Associazione, l’applicazione di sanzioni disciplinari conformi, compatibili e proporzionate all’entità della violazione compiuta, nonché correlate al ruolo ed alle responsabilità ascrivibili al soggetto sanzionabile.

2. L’applicazione delle sanzioni necessita di una preliminare attività di indagine comprensiva delle seguenti verifiche:

- a) azione commissiva o omissiva a carattere di colpa (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza disposizioni statutarie, regolamentari, deliberative), o di dolo (intenzionalità);
- b) azione commissiva o omissiva associata ad elementi aggravanti o attenuanti;
- c) eventuale recidività, in relazione alla medesima o diversa tipologia di azione commissiva o omissiva;
- d) posizione e ruolo all’interno dell’Associazione da parte del soggetto agente;
- e) eventuale concorso con altri soggetti nell’azione commissiva od omissiva;
- f) gravità dell’azione commissiva o omissiva compiuta, ed entità del danno prodotto e potenzialmente producibile.

3. L’Associazione prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei propri collaboratori retribuiti, estendendole ad ogni soggetto, socio o terzo, con il quale lo stesso sodalizio abbia stipulato contratti di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato, subordinato.

L’entità e la tipologia delle sanzioni sono proporzionate alla tipologia ed alla gravità delle azioni commesse od omesse. In particolare, si prevede la declinazione ascendente citata di seguito:

a) Richiamo verbale: si tratta di comunicazione presentata verbalmente dal Presidente dell’Associazione, ovvero da altro soggetto preposto (Safeguarding), direttamente o indirettamente delegato, dinanzi ad azioni commissive od omissive a carattere colposo, riferite alle succitate ipotesi di imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza disposizioni statutarie, regolamentari, deliberative;

b) Ammonizione scritta: si tratta di medesima comunicazione di al p.a), altresì firmata dal Presidente dell’Associazione, ovvero da altro soggetto preposto (Safeguarding), direttamente o indirettamente delegato, resa nelle ipotesi delle medesime fattispecie di cui allo stesso p.a), nei confronti di soggetto resosi recidivo in tali ambiti di fattispecie, nel corso del triennio successivo alla prima violazione certificata e sottoposta a verbale richiamo. La comunicazione viene effettuata tramite mail ordinaria dell’Associazione, o a mezzo di mail specifica (Safeguarding);

c) Risoluzione contrattuale: si tratta di comunicazione scritta resa nei confronti di soggetto retribuito che abbia agito, in termini commissivi od omissivi, in forma dolosa, con generale richiamo al Par.VIII (“Processi sanzionatori”) del presente documento, nonché con dettagliato rinvio ai reati di seguito suddivisi in tre ambiti categoriali:

- reati previsti dal codice penale italiano in materia di: prostituzione, pornografia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali, corruzione, adescamento, con espresso riguardo, in merito alla totalità dei reati qui declinati, ai soggetti minori di età, oltre ad istigazione, propaganda e commissione di azioni discriminative etniche, religiose, razziali. La risoluzione del rapporto lavorativo è prevista anche nei confronti del soggetto, operante all’interno dell’Associazione, che

abbia attivato le azioni dolose, commissive o omissive, al di fuori del rapporto associativo, altresì nei confronti di soggetti non identificabili in soci, tesserati, o terzi non correlati alla materia dello sport;

- reati conducibili alla discriminazione sul posto di lavoro, di cui al D.Lgs. n.198/2006 (Libro III, Titolo I, Capo II);

- reati di sottrazione, occultamento, distruzione, o alterazione di documenti comprensivi di informazioni inerenti le condotte previste dal presente "MOG", tali da impedire l'accesso e il controllo da parte dei soggetti a tal fine preposti (Safeguarding).

La risoluzione contrattuale, per le ipotesi previste dal p.c) del presente documento, prevede che la comunicazione scritta venga effettuata da parte del Presidente dell'Associazione, in congiunzione con il responsabile specifico (Safeguarding), a mezzo di posta elettronica certificata (pec), ovvero con raccomandata a.r., nei confronti del diretto interessato.

4. L'Associazione prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei propri volontari, soci o terzi i quali, a vario titolo, svolgano attività di carattere istituzionale all'interno dell'Associazione medesima.

Sulla base delle azioni commissive ed omissive, di cui al p.3), l'Associazione utilizza le medesime procedure di richiamo verbale, ammonizione scritta, risoluzione del rapporto di volontario, impiegando uguali forme di comunicazione.

Nel caso di volontario socio del sodalizio, la suddetta risoluzione del rapporto di volontario implica, quale conseguenza vincolante, l'esclusione dello stesso associato, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dallo statuto vigente.

Informazione e sensibilizzazione (X)

- Oltre alle modalità di pubblicità di cui al Par.3) ("Efficacia e pubblicità") del presente documento, l'Associazione si impegna all'organizzazione e alla partecipazione ad iniziative ed eventi volti ad una corretta comunicazione delle tematiche in oggetto, in favore di soci, soci minori di età, esercenti la potestà genitoriale, personale (retribuito e volontario) operante all'interno del sodalizio, con particolare riferimento ad iniziative ed eventi organizzati dalla Federazione di appartenenza.

- L'Associazione si impegna, altresì, a collaborare con altre Associazioni e società sportive dilettantistiche, con Enti del Terzo settore, con soggetti giuridici pubblici e privati, anche mediante accordi convenzionati, al fine di realizzare le finalità comunicative, informative e di sensibilizzazione, inerenti le tematiche oggetto del presente documento.

- L'Associazione si impegna a fornire ai propri soci e/o tesserati ogni informazione inerente le tematiche di cui al presente documento, nelle forme verbale e scritta, ottemperando ad ogni richiesta di conoscenza ed approfondimento dovesse pervenire, nonché fornendo tutto il materiale giuridico, giurisprudenziale e dottrinale utile al soddisfacimento della richiesta medesima.

Settori di applicazione (XI)

- Il presente documento è rivolto, in via comprensiva, al settore di esercizio di pesca sportiva e dilettante dell'Associazione.

- L'Associazione estende al settore sportivo summenzionato il seguente novero documentale:

1. Documentazione civilistica: atto costitutivo, statuto, eventuali regolamenti interni;

2. Documentazione in materia di prevenzione, sicurezza, e codice di condotta;

3. Documentazione in materia di privacy.